

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1161

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NARDINI, CANGEMI, MARCO RIZZO, BERTINOTTI, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CARAZZI, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, DILIBERTO, GALDELLI, GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, MANISCO, MANTOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, EDO ROSSI, SAIA, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma della normativa che regola l'obiezione di coscienza al servizio militare è stata oggetto di un travagliato *iter* legislativo. Da quattro legislature infatti precisi interessi hanno impedito l'approvazione di una legge che pure, sulla carta, gode del consenso di vaste aree politiche e culturali.

La normativa vigente è superata dalla realtà sociale del nostro Paese: la legge 15

dicembre 1972, n. 772, era stata varata dopo anni di lotta degli obiettori di coscienza, per far fronte ad un numero limitato di richieste. L'obiezione di coscienza veniva concepita non come un diritto soggettivo della persona, ma come una concessione dello Stato a derogare al sacro dovere di difesa della Patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione, fino a quel momento fatto arbitrariamente coin-

cidere con il solo servizio militare. Anche per questa contraddizione con il dettato della Costituzione, sia la Corte costituzionale sia la Corte di cassazione sono intervenute in più occasioni con sentenze che hanno fortemente modificato l'impianto originario della legge n. 772 del 1972. Le procedure per riconoscere le istanze di obiezione, l'assurdo controllo del servizio civile da parte delle gerarchie militari, sono però rimasti quelli di ventiquattro anni fa. Questo mostra la inadeguatezza della vecchia legge non più in grado di supportare il vero e proprio *boom* di domande di obiezione di coscienza, che nel 1995 hanno sfondato il tetto delle quarantamila unità.

Ma non sono solo le esigenze di « buona amministrazione » quelle che devono spingere il Parlamento a fare della XIII legislatura la legislatura in cui il diritto all'obiezione sia finalmente sancito come tale. La presente proposta di legge riprende, migliorandolo, il testo approvato nella scorsa legislatura a larga maggioranza dal Senato che si è poi bloccato, per l'ostruzionismo combinato del Ministro della difesa (generale Corcione) e dello schieramento di destra, alla Camera.

Con la presente proposta di legge viene a maturazione un lungo processo di invecchiamento dei valori della coscienza nel nostro ordinamento e quindi di qualificazione della democrazia in attuazione del dettato costituzionale che ha messo la persona umana al centro della vicenda politico-istituzionale.

Questo processo non è stato né semplice né indolore. All'inizio esso è stato provocato da coloro che, sfidando il senso comune e leggi ingiuste, hanno testimoniato il primato della coscienza.

Vogliamo in questa sede ricordare la testimonianza di tanti obiettori, a partire da Pietro Pinna, che hanno affrontato il carcere, la criminalizzazione, le ingiurie ed il biasimo del suo tempo.

Ricordiamo la testimonianza di Ernesto Balducci, che, in un articolo pubblicato il 13 gennaio 1963, aveva osato manifestare una silenziosa ammirazione per coloro che, a proprie spese, testimoniano una

assoluta volontà di pace. Per questo, su denuncia della regione militare tosco-emiliana, Balducci venne tratto in giudizio da una magistratura allora troppo accecata dagli spettri del militarismo. Venne condannato dalla corte di appello di Firenze ad otto mesi di reclusione per il delitto d'istigazione a delinquere ed apologia di reato. A seguito di quella condanna, Balducci fu emarginato, allontanato dalla televisione di Stato, cacciato dal cenacolo degli intellettuali accettati dal sistema.

Vogliamo qui ricordare anche la testimonianza di don Lorenzo Milani, che il 6 marzo 1965 pubblicò la famosa lettera ai cappellani militari nella quale polemizzava con gli stessi per l'ingiuriosa qualifica di viltà che avevano gratuitamente attribuito agli obiettori di coscienza. Quella lettera provocò una immediata denuncia per vilipendio delle istituzioni e per apologia di reato. Il processo che ne derivò fu clamoroso, anche perché quella lettera inviata ai giudici (più conosciuta come « L'obbedienza non è più una virtù ») che don Milani scrisse, già ammalato della malattia che da lì a poco lo avrebbe portato alla morte, rappresenta il suo testamento morale.

Scriveva don Milani: « A Norimberga e a Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che gli uomini non hanno ancora scritto nei loro codici ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama la legge di Dio, l'altra parte la chiama legge della coscienza. Quelli che non credono né all'una né all'altra non sono che una infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca.

Condannare la nostra lettera equivale a dire ai giovani soldati italiani che essi non devono avere coscienza, che debbono obbedire come automi, che i loro delitti li pagherà chi li avrà comandati. E invece bisogna dir loro che Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prendere tranquil-

lanti, non vuole dormire, non vuole dimenticare quello che ha fatto quand'era « un bravo ragazzo, un soldato disciplinato » (secondo la definizione dei suoi superiori) « un povero imbecille irresponsabile » (secondo la definizione che dà lui di sé ora). Quindi c'è un solo modo per uscire da questo macabro gioco di parole: avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni; che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto ».

Queste parole dimostrano come il fenomeno storico dell'obiezione di coscienza al servizio militare nel nostro Paese non sia sinonimo di fuga dalle responsabilità, verso un astratto moralismo metastorico, ma nasca al contrario dalla profonda esigenza di assunzione di responsabilità nelle insidie della storia del proprio tempo. L'obiezione non è una forma di contestazione dell'idolatria delle armi in quanto tale, bensì di quelle strutture organizzate della violenza che hanno preteso di trasformare l'uomo in una macchina per la guerra, cosa che effettivamente è avvenuta a livello massiccio e totalitario nelle tragedie di questo secolo, che ha conosciuto la discesa agli inferi di Auschwitz e l'onta dei *gulag*.

Contro questo processo di spersonalizzazione e di abbandono delle responsabilità individuali, don Milani e Balducci oppongono il valore della responsabilità individuale, fondata sulla coscienza.

Proprio per questo il compromesso che partorì la legge n. 772 del 1972 non poteva durare. Esso presentava aspetti di larga inaccettabilità, in quanto pretendeva di trasformare un fenomeno dentro la storia in qualcosa fuori dalla storia, sterilizzando e chiudendo gli obiettori in un ghetto riservato ad una sorta di rifiuto metafisico delle armi.

È ora di rendersi conto che queste testimonianze non sono rimaste sterili, questi « scandali » si sono dimostrati proficui e hanno aperto un percorso di liberazione delle coscienze individuali e di

inveramento della democrazia, fino al riconoscimento della più alta istanza di giustizia, la Corte costituzionale, della coscienza come valore costituzionalmente fondamentale. In una sentenza del dicembre 1991, la Corte ha riconosciuto che « a livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Pertanto, la coscienza individuale ha un rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo, e quale regno della virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione. Per questo ha un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dell'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili ».

Se la presente proposta di legge verrà approvata, questo percorso giungerà finalmente a compimento. Infatti, per la prima volta, una legge dello Stato porrà esplicitamente la coscienza come fonte del diritto, così da riconoscerla non come esimente da un obbligo, ma come destinataria di un'altra obbedienza.

D'altronde questo filone di pensiero si sta facendo strada anche a livello internazionale. Nel gennaio 1994 lo stesso Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, oltre a ribadire come l'obiezione si configuri come « un vero e proprio diritto soggettivo », chiede « agli Stati membri di prevedere per il servizio militare e per il servizio civile, prestato presso istituti non controllati dal Ministero della difesa, la stessa durata conformemente al paragrafo 51 della risoluzione dell'11 marzo 1993 sul rispetto del diritto dell'uomo nella Comunità europea. Anche per questa ragione il presente testo riprende l'intelaiatura di fondo del progetto di legge approvato dal Senato della Repubblica nella XII legislatura e migliorativa dello stesso testo approvato nella X legislatura e respinto dal Presidente della Repubblica, che prevedeva ancora una « sanzione » di tre mesi di

ferma in più per il servizio civile rispetto a quello militare. La pari durata è un fatto irrinunciabile e di elementare democrazia. Il periodo di addestramento, come avviene per il servizio militare, deve esplicarsi all'interno della durata del servizio civile, non costituendo in alcun modo motivo o pretesto per richiedere un periodo aggiuntivo.

L'approvazione della presente proposta di legge rafforzerebbe il postulato dell'articolo 52 della Costituzione, ovvero ribadirebbe il carattere popolare della nostra difesa, che si organizza in due filoni entrambi legittimi, quello armato-militare, quello nonviolento-obiezione. Questa rappresenta una prima ed importante risposta del mondo politico ai (troppi) tentativi di manomettere questo aspetto della Costituzione attraverso l'attuazione di nuovi modelli di difesa che puntano tutto sull'abolizione della leva e sulla professionalizzazione delle Forze armate. Il nostro sistema democratico ha un interesse esplicito a che il servizio militare di leva (debitamente riformato e riqualificato) continui ad esistere, perché è strettamente, direttamente ed intimamente collegato al servizio civile fondato sull'obiezione di coscienza: sono due facce della stessa medaglia, o si salvano insieme o scompaiono insieme.

Non può sfuggire a nessuno questo ordine di considerazioni. Le Forze armate del nuovo modello di difesa saranno composte da corpi di professionisti e quindi la coscienza sarà scartata *a priori*. I nuovi professionisti della guerra saranno scelti in base ad una precisa vocazione ad essere combattenti e riceveranno un addestra-

mento volto a spegnere, o almeno ad oscurare, questa scintilla di universalità che è la coscienza, per diventare di nuovo delle macchine umane per la guerra, strumenti di violenza privi di scrupoli umanitari adatti a qualunque impiego. Un esercito che nel nome dell'efficienza (ma non della democrazia) sarà composto da uomini macchina sterilizzati dalla coscienza.

Anche contro questa evenienza approvare subito la legge sull'obiezione di coscienza significa introdurre degli anticorpi a queste smanie efficientiste-militariste, ricondurre il dibattito sulla riforma della leva al rispetto degli articoli 11 (ripudio della guerra) e 52 (carattere popolare della difesa) della nostra Costituzione.

Non serve soffermarsi su un articolato la cui intelaiatura ripete l'organizzazione del servizio civile discussa nella X, XI e XII legislatura. Rispetto all'ultimo testo approvato dal Senato la nostra proposta di legge tende ad eliminare le storture introdotte dall'emendamento dei senatori della Lega nord (l'utilizzo degli esuberi del servizio militare nel servizio civile) strumentalmente usato dalle forze ostili alla riforma per denunciare una supposta carenza della copertura finanziaria. Si modificano in meglio le normative ostative al servizio civile dando spazio e legittimità alla evoluzione della coscienza. Si aumentano a quattro i rappresentanti degli obiettori di coscienza nella consulta nazionale per il servizio civile. Si consente la rafferma volontaria per l'obietto impegnato all'estero in missioni umanitarie fino ad un anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei « Principi fondamentali » della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

ART. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n.36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda nei due anni precedenti per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

ART. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

ART. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o

del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

4. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta e comunque il servizio civile qualora siano sopravvenute cause di esonero da quello militare.

ART. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

ART. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'Ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b)*, ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Sono equiparati alle organizzazioni private di cui alla lettera *b)* del comma 2 i consorzi, le organizzazioni e le associa-

zioni anche di fatto dei coltivatori diretti quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

b) entro e non oltre i tre mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera *a)* del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di un anno dalla presentazione della domanda, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2. Coloro che sono stati assegnati al servizio civile per esubero del contingente di leva, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, possono essere assegnati agli enti

o alle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, soltanto a domanda, previo consenso dell'ente o organizzazione interessata. In tutti gli altri casi sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n.49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. È facoltà dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente,

ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

11. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

ART. 10.

1. Presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali sulle materie

di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiet-

tori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

ART. 12.

1. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del

servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ed alla Croce rossa.

ART. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione complessivamente per un periodo non superiore alla durata del servizio militare.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo

nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, anche nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano pre-

stato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

ART. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

ART. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione,

ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali — Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1996. Per il biennio 1997-1998 l'eventuale dotazione aggiuntiva è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362. A decorrere dal 1999, la dotazione complessiva è quantificata annualmente ai sensi del citato articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge n.468 del 1978, come sostituito dall'articolo 5 della predetta legge n.362 del 1988.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 mi-

liardi per l'anno 1996 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1997 e 1998, si provvede per il 1996 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 delle residue disponibilità del capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, esistenti all'atto dell'assunzione della gestione amministrativa del servizio civile da parte del Dipartimento per gli affari sociali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi tramite riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 dello stanziamento iscritto, per gli stessi anni, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 20.

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le

norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza il Dipartimento per gli affari sociali assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

ART. 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n.772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n.695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non sarà stato istituito, non saranno stati emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non sarà stato dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle

nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

ART. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n.772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

